

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – proposta di modifica dell'articolo "Designazione e
presentazione" del disciplinare di produzione del vino Ovada DOCG.**

Documento allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” Già riconosciuta come tipologia della DOC “Dolcetto di Ovada” con DPR 01.09.1972 G.U.311-30.11.1972 Approvato DOCG con DM 17.09.2008 G.U. 229 del 30.09.2008 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” Già riconosciuta come tipologia della DOC “Dolcetto di Ovada” con DPR 01.09.1972 G.U.311-30.11.1972 Approvato DOCG con DM 17.09.2008 G.U. 229 del 30.09.2008 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografia Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di	Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografia Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di

Ovada Superiore” o “Ovada” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti. 3. Nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché: – le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; – che tale menzione e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n.61/2010. – coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ovada”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “Vigna” abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento); – la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; – la menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimensione dei caratteri usati per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. 5. È vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico “Ovada”. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l’ambiente geografico Omissis Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo Omissis	Ovada Superiore” o “Ovada” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti. 3. Nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché: – le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto; – che tale menzione e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n.61/2010. – coloro che, nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ovada”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “Vigna” abbiano effettuato almeno due delle tre operazioni principali (produzione, vinificazione, imbottigliamento); – la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento; – la menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% della dimensione dei caratteri usati per la denominazione di origine. 4. Nella designazione e presentazione di tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Ovada Superiore” o “Ovada” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. 5. È vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico “Ovada”. 6. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L’indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al di sotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di cui all’articolo 1, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Articolo 8 Confezionamento Omissis Articolo 9 Legame con l’ambiente geografico
--	---

Omissis

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis